

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 170/A

presentata dai Consiglieri regionali  
SECHI - OPPI - GALLUS - MORO - PERU - MAIELI - CANU - CERA - FANCELLO - GIAGONI -  
SATTA Giovanni Antonio

il 19 giugno 2020

Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Con la presente proposta di legge in linea con la normativa quadro contenuta nella legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modifiche ed integrazioni, s'intende, nel salvaguardare l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, disciplinare e organizzare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere tutte le opportune iniziative per la tutela dei funghi, la loro conservazione e riproducibilità, in considerazione dell'importanza insostituibile che essi rivestono per la biodiversità degli ambienti naturali della nostra regione.

Al fine di tutelare la salute pubblica, onde evitare il continuo aumento di casi di intossicazione da funghi, si rende necessario il rilascio dei tesserini, per i raccoglitori di funghi, solo dopo la frequenza di appositi corsi di formazione, finalizzati ad assicurare la corretta conoscenza delle caratteristiche delle singole specie e delle tecniche di raccolta.

Le disposizioni contenute in questa proposta di legge riconoscono, inoltre, a questa pregiata risorsa biologica un valore economico in grado di fornire un'importante opportunità di integrazione al reddito delle popolazioni locali.

La proposta di legge pone grande attenzione alle tematiche ambientali e di tutela del bene economico disciplinando la raccolta attraverso la previsione di limiti quantitativi e tutelando gli ecosistemi e le proprietà private.

La partizione dell'articolato della presente proposta di legge consta di quattro capi e 14 articoli.

Nel capo I e all'articolo 1 si specificano finalità e principi generali della legge. Il capo II ne disciplina le procedure della raccolta dei funghi epigei e in particolare l'articolo 2 prevede il rilascio delle diverse tipologie di tesserino, amatoriale, professionale e per fini scientifici che permette ai titolari di raccogliere rispettivamente tre chilogrammi e dieci chilogrammi al giorno, e per fini scientifici che permette la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio e di ricerca.

L'articolo 3 tutela il diritto dei proprietari e dei conduttori di fondi.

L'articoli 4 indica le modalità di raccolta.

Il capo III disciplina la commercializzazione dei funghi, con l'articolo 5 che nei sette commi specifica anche i criteri per la loro lavorazione.

Nel capo IV le disposizioni di carattere generale sono normate dagli articoli: 6 (sospensioni temporanee), articolo 7 (Istituzione della Commissione scientifica micologica), articolo 8 (Divulgazione e contributi), articolo 9 (linee guida regionali), articolo 10 (Vigilanza), articolo 11 (Sanzioni amministrative), articolo 12 (Disposizioni transitorie e di prima applicazione), articolo 13 (Norma finanziaria), articolo 14 (Entrata in vigore).

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario - PIRAS, Segretario - CANU - CERA - CIUSA - FANCELLO - GIAGONI - ORRÙ - SECHI, relatore - MURA, Osservatore - SOLINAS Alessandro, Osservatore

*Relazione*

*On. Sechi*

*pervenuta il 18 ottobre 2022*

Con la presente proposta di legge, in linea con la normativa nazionale contenuta nella legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), s'intende disciplinare e organizzare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei sul territorio regionale, salvaguardando l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna.

Gli obiettivi sono quelli di promuovere la raccolta in sicurezza dei funghi, preservandone la conservazione e riproducibilità, in considerazione dell'importanza fondamentale che essi rivestono per la tutela della biodiversità degli ambienti naturali della nostra regione.

Al fine di tutelare la salute pubblica, onde evitare il continuo aumento di casi di intossicazione da funghi, si rende obbligatorio il possesso di appositi tesserini per i raccoglitori di funghi, il cui rilascio è subordinato alla frequenza di specifici corsi di formazione, finalizzati ad assicurare la corretta conoscenza delle caratteristiche delle singole specie e delle tecniche di raccolta.

Le disposizioni contenute in questa proposta di legge riconoscono, inoltre, a questa risorsa biologica un valore economico in grado di fornire un'importante opportunità di integrazione al reddito delle popolazioni locali.

La proposta di legge pone grande attenzione alle tematiche ambientali e di tutela del bene economico disciplinando la raccolta attraverso la previsione di limiti quantitativi e tutelando gli ecosistemi e le proprietà private.

La partizione dell'articolato della presente proposta di legge consta di quattro capi e 14 articoli.

Nel capo I, all'articolo 1 si individuano le finalità e principi generali che ispirano la presente proposta di legge.

Il capo II disciplina le procedure della raccolta dei funghi epigei.

In particolare, l'articolo 2 prevede che la raccolta sia subordinata al possesso dell'apposito tesserino regionale, distinguendo tra le diverse tipologie di tesserino, amatoriale, professionale e per fini scientifici.

Il tesserino amatoriale consente al titolare la raccolta giornaliera per fini non commerciali fino a tre chilogrammi di funghi epigei commestibili spontanei; il tesserino professionale permette al titolare di raccogliere giornalmente fino a dieci chilogrammi di funghi delle specie commestibili ed è rila-

sciato a coloro che effettuano la raccolta ai fini di integrazione del reddito; infine, il tesserino a fini scientifici è rilasciato per la raccolta di qualunque specie fungina per comprovati motivi scientifici, nella misura di un massimo di tre chilogrammi di funghi edibili e non edibili.

L'articolo 3 regola la raccolta da parte dei proprietari e dei conduttori di fondi. L'articolo 4 disciplina in maniera dettagliata le modalità di raccolta, individuando anche i relativi limiti e divieti.

Il capo III disciplina, all'articolo 5, la commercializzazione dei funghi, con la specificazione che per gli imprenditori agricoli i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il capo IV contiene le disposizioni di carattere generale e, più specificatamente:

- l'articolo 6 (sospensioni temporanee);
- l'articolo 7 (Istituzione della Commissione scientifica micologica);
- l'articolo 8 (Divulgazione e contributi);
- l'articolo 9 (linee guida regionali);
- l'articolo 10 (Vigilanza)
- l'articolo 11 (Sanzioni amministrative);
- l'articolo 12 (Disposizioni transitorie e di prima applicazione) che prevede che i tesserini per la raccolta dei funghi siano rilasciati senza alcun costo per i richiedenti;
- l'articolo 13 (Norma finanziaria);
- l'articolo 14 (Entrata in vigore).

In particolare, l'articolo 14 dispone che gli articoli 2, 3 e 11 entrino in vigore decorsi centotanta giorni dall'adozione delle linee guida regionali di cui all'articolo 9, a fine di evitare che nelle more dell'adozione delle stesse che disciplinano, tra le altre cose, le modalità e i criteri di rilascio dei tesserini, non sia consentita ai residenti la raccolta sul territorio regionale.

La Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 2 marzo 2022, con l'illustrazione del primo firmatario.

Nella seduta del 15 marzo 2022, la Commissione ha proceduto all'audizione dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dei rappresentanti delle organizzazioni agricole di categoria. In tale sede i soggetti auditi hanno condiviso l'impostazione del testo, proponendo qualche limitata modifica.

Nella successiva seduta del 19 maggio, la Commissione, condividendo appieno lo spirito della proposta di legge, ha proceduto all'approvazione all'unanimità dei singoli articoli e ha sospeso l'approvazione finale per l'acquisizione dei pareri di competenza della III Commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali.

La III Commissione, con nota prot. n. 4483 del 6 giugno 2022, ha espresso un parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto, evidenziando, tuttavia, l'assenza della relazione tecnico-finanziaria e la necessità di alcuni correttivi. In particolare, la III Commissione ha evidenziato l'esigenza di acquisire idonei elementi informativi riguardanti la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 2, relativamente ai corsi promossi o organizzati dalla Regione per il conseguimento del tesserino di abilitazione e dell'articolo 7, relativamente al rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti della Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 7.

Il Consiglio delle autonomie locali si è pronunciato con la nota prot. 4967 del 24 giugno 2022, in cui ha convenuto sull'opportunità di pervenire a una regolamentazione regionale della materia, evidenziando alcune problematiche e proponendo delle limitate modifiche al testo.

Nella seduta del 14 settembre 2022, la Commissione, preso atto del parere della III Commissione e del Consiglio delle autonomie locali, ha provveduto ad approvare all'unanimità una specifica relazione tecnico-finanziaria sulla proposta di legge, nella quale è stato evidenziato che il testo reca prevalentemente disposizioni di carattere ordinamentale e programmatico non comportanti alcun onere di spesa, con l'eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 2 "Raccolta e autorizzazioni" e 7 "Istituzione della Commissione scientifica micologica", di cui sono stati quantificati gli oneri annui, esplicitando le modalità con cui si è pervenuti alla loro definizione. Nel finale della relazione tecnica si precisa che, sebbene l'articolo 8 "Divulgazione e contributi" preveda la possibilità per la Regione di svolgere una serie di attività, compresa la concessione di eventuali contributi, tuttavia, tali attività dovranno essere svolte nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte nel bilancio della Regione e, pertanto, l'articolo è da considerarsi come norma di natura esclusivamente programmatica non comportante alcun attuale onere di spesa.

Conclusa l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria, la Commissione ha proceduto all'unanimità all'approvazione finale della proposta di legge, accogliendo alcune delle proposte di modifica proposte dalla III Commissione e dal CAL.

\*\*\*\*\*

#### Parere della Terza Commissione

La Terza Commissione, nella seduta del 31 maggio 2022, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto.

La Commissione ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Il provvedimento in esame intende disciplinare la raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei salvaguardando l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali del territorio regionale.

Il testo, non corredato di relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e sulla relativa copertura finanziaria, reca prevalentemente norme di carattere ordinamentale, procedurale e programmatico.

La Terza Commissione, preso atto della relazione illustrativa dei proponenti, esprime parere finanziario favorevole nei termini di seguito specificati.

Nell'articolo 7 (Istituzione della Commissione scientifica micologica) dopo le parole: "È istituita" raccomanda di inserire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

Nell'articolo 8 (Divulgazione e contributi) suggerisce l'aggiunta del seguente comma: "5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte annualmente nel bilancio di previsione della Regione". Ad ogni modo, si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di provvedere, previa analisi tecnica, a una stima dei possibili oneri finanziari derivanti dall'attuazione di tale articolo onde evitare che la proposta di legge, per usare le parole della Corte dei conti in relazione a fattispecie legislative analoghe, "rischi di tradursi, se non nell'approvazione di una "legge manifesto", nell'espressione di una mera dichiarazione di intenti, posto che l'intervento per il quale si è ritenuto di legiferare risulterebbe attuabile solo in presenza dei fondi a ciò occorrenti, verificabile ex post rispetto alla decisione politica" (Corte dei conti, deliberazione n. 71/2020/RQ - Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate dalle leggi della Regione autonoma della Sardegna nell'anno 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri). In relazione alla copertura

finanziaria dei potenziali oneri la Commissione ricorda la possibilità di attingere per il triennio 2022-2024 alle disponibilità finanziarie sussistenti in bilancio nel Fondo speciale per nuove iniziative legislative (FNOL) iscritto in conto della missione 20, programma 3, titolo 1.

Con riferimento, infine, all'articolo 13 (Norma finanziaria) segnala la necessità di corroborare gli stanziamenti di cui ai commi 1 (corsi promossi o organizzati dalla Regione per il conseguimento del tesserino amatoriale e professionale ai sensi dell'articolo 2) e 2 (rimborso delle spese di viaggio ai componenti della Commissione scientifica micologica ai sensi dell'articolo 7) da apposita relazione tecnica-finanziaria che dia atto dei dati e dei metodi utilizzati per le quantificazioni.

\*\*\*\*\*

#### Parere del Consiglio delle autonomie locali

Per i motivi che seguono, il Consiglio delle autonomie locali ritiene di affrontare unitariamente le due proposte di legge n. 168 (Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale) e n. 170 (Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei spontanei).

In premessa, segnala al legislatore l'importanza del ruolo degli enti locali ai fini della piena efficacia degli obiettivi perseguiti, in quanto attori primari e necessari per la verifica della salvaguardia dei propri territori in relazione all'eccesso di attività antropiche silvestri.

Il Consiglio delle autonomie locali accoglie la disciplina organica della cerca, della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché della tutela, della valorizzazione e della commercializzazione dei funghi epigei e del patrimonio tartufigeno regionale, per riconoscerne il valore biologico, ambientale, socio economico anche come fattore propulsivo dell'economia locale della Sardegna.

Si tratta di proposte di legge attese che rispondono ad esigenze avvertite da lungo tempo. Un fattivo contributo alla salvaguardia degli ecosistemi vegetali ed ambientali della regione.

In generale, dunque, il sistema delle autonomie locali vede con favore la regolamentazione dell'attività di raccolta e commercializzazione dei tartufi e dei funghi che, fatta salva la competenza specifica della Regione nella materia, si inseriscono la prima nel contesto della legge 16 dicembre 1985, n. 752, rubricata "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo" e, la seconda, nel contesto della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).

Nell'ottica del sistema delle autonomie locali occorre tuttavia segnalare un aspetto che da tempo è oggetto di preoccupazione per le comunità sui cui territori si esercita in forma massiva l'attività, finora indiscriminata, di cerca e raccolta dei frutti naturali dei boschi e delle campagne. Non sfuggono e non possono essere ignorati i numerosi episodi di cronaca e di tensione sociale causati dalla eccessiva ed incontrollata presenza di persone dedite all'esercizio delle attività silvestri.

Non vi è dubbio che i provvedimenti comportino dei benefici effetti sul fenomeno dell'eccesso di presenze nelle campagne e nei boschi seppure nel rispetto del libero esercizio di attività silvane o sportive. Tuttavia le 2 proposte di legge non attribuiscono agli enti locali strumenti per la verifica e il controllo e, eventualmente, per la limitazione regolamentare delle presenze o una apposita disposizione per la verifica del numero massimo sostenibile nei singoli territori.

D'altro lato, la proposta di legge in esame sembra trascurare un aspetto fondamentale, sempre inerente al rapporto di sostenibilità delle presenze, che incide particolarmente sulla nostra regione. Il proponente trascurava di considerare la necessità di un contemperamento fra il particolare ordinamento degli usi civici e la libera pratica delle attività silvane o sportive nei terreni assoggettati ad uso civico, la cui titolarità appartiene alle singole comunità territoriali. La previsione di un'apposita regolamentazione da attribuire agli enti esponenziali territoriali delle proprietà collettive rappresenterebbe un ottimo esercizio della competenza regionale esclusiva in materia.

Nel dettaglio delle due proposte di legge si segnala inoltre quanto segue.

Nel merito alla proposta di legge n. 168:

- articolo 4 - Tavolo tecnico: si suggerisce di inserire almeno un rappresentante dell'Associazione tartufai della Sardegna.
- articolo 10 - Norme generali di cerca e raccolta, comma 5, definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale, prevedendo, se necessario, che tali limiti non siano applicati a determinati soggetti; si ritiene necessario esplicitare già in legge i soggetti, le condizioni e le cause per le quali sarà consentito di superare il limite massimo giornaliero individuale.
- articolo 13 - Si ritiene necessario ripristinare l'articolo 13 "Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare" con particolare attenzione ai commi 1, 2, 4.

In merito alla proposta di legge n. 170:

Art. 2

Si richiede il compimento dell'età di 16 anni per la raccolta dei funghi epigei, di 14 anni per la raccolta dei tartufi: qual è la ratio?

Il tesserino amatoriale consente un prelievo sino a tre Kg.: si propone in aggiunta alle dodici ore di frequenza il superamento di un esame, trattandosi della categoria più esposta agli incidenti derivanti dal consumo dei funghi.

\*\*\*\*\*

#### Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge, composta da 14 articoli, è finalizzata a disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Sardegna e reca prevalentemente disposizioni di carattere ordinamentale e programmatico, non comportanti, pertanto alcun onere di spesa; fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 2 "Raccolta e autorizzazioni", 7 "Istituzione della Commissione scientifica micologica", di seguito illustrate.

- Articolo 2: l'articolo prevede che il rilascio del tesserino per la raccolta sia subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione. Tali corsi possano essere organizzati dagli ispettorati micologici delle ASSL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche o ambientaliste, nonché direttamente dalla Regione. In merito agli oneri a carico della Regione, riferibili a un'attività non obbligatoria e che si affianca e supporta l'attività di formazione già svolta dai soggetti sopra citati, si è ritenuto di destinare, in fase di prima applicazione, così da agevolare il conseguimento dell'abilitazione e incentivare la partecipazione, la somma di euro 50.000 annui per il triennio 2022-2024, come risulta dal successivo articolo 13 "Norma finanziaria". Il costo di partecipazione al corso è stato stimato in circa euro 100 a partecipante, alla luce del costo dei corsi similari organizzati dalle associazioni micologiche regionali e il relativo impegno di spesa è stato definito sulla base di una platea di possibili soggetti interessati quantificato in 1.500-2.000 persone. In questo modo potrà essere assicurata la frequenza di almeno 1.500 soggetti interessati nel triennio, fatta salva la pos-

sibilità, qualora la platea risulti più numerosa, di porre parte del costo a carico dei partecipanti, arrivando così a soddisfare una richiesta anche notevolmente più ampia. A tale attività di formazione promossa dalla Regione si affianca, comunque, l'attività di formazione svolta autonomamente dai soggetti abilitati.

- Articolo 7: l'articolo prevede l'istituzione della Commissione scientifica micologica, composta da due funzionari regionali e tre componenti esterni, a cui, ai sensi del comma 3, compete il rimborso delle spese di viaggio. La spesa di cui trattasi è stata stimata in euro 5.000 annui, alla luce dei seguenti elementi:

- a) l'eventuale rimborso compete esclusivamente ai componenti esterni e non ai soggetti interni i quali, qualora necessario, si possono avvalere dei mezzi dell'amministrazione regionale;
- b) in base alle competenze attribuite si è ritenuto presumibile un numero di riunioni non superiore alle 12-15 annuali;
- c) l'importo del rimborso per i costi di partecipazione alle riunioni è stimabile in un massimo di euro 100-120 a seduta per ciascun componente esterno, trattandosi, comunque, di trasferimenti interni al territorio regionale; di conseguenza ciascuna riunione avrà un costo di partecipazione presumibile massimo pari a euro 360.

Alla luce dei dati sovraesposti, il costo per il 2022 è stato stimato in euro 2.500.

Si precisa che l'articolo 8 "Divulgazione e contributi", pur prevedendo la possibilità per la Regione di svolgere una serie di attività, compresa la concessione di eventuali contributi, dispone esplicitamente che tali attività dovranno essere svolte nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte nel bilancio della Regione e, pertanto, è da considerarsi come norma di natura esclusivamente programmatica e non comportante di per sé stessa alcun attuale onere di spesa.



**TESTO DEL PROPONENTE****TESTO DELLA COMMISSIONE**

## Capo I

## Capo I

## Finalità e principi generali

## Finalità e principi generali

## Art. 1

## Art. 1

## Finalità e principi

## Finalità e principi

1. La Regione con la presente legge, in armonia con la normativa quadro contenuta nella legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modifiche ed integrazioni, intende:

(identico)

- a) disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, promuovere le opportune iniziative per la loro tutela, la conservazione e riproducibilità, in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia locale;
- b) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione dei raccoglitori;
- c) tutelare la risorsa fungina regolamentandone il prelievo, assicurando la conservazione degli habitat di crescita, evitando effetti negativi conseguenti all'eccessivo e crescente impatto antropico;
- d) agevolare i residenti per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito.

## Capo II

## Capo II

## Disciplina della raccolta dei funghi epigei

## Disciplina della raccolta dei funghi epigei

## Art. 2

## Art. 2

## Raccolta e autorizzazioni

## Raccolta e autorizzazioni

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, a

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, a

coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi o dall'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, in caso di delega di funzioni.

2. Il tesserino può essere amatoriale, professionale o finalizzato alla raccolta a fini scientifici.

3. Il tesserino amatoriale consente al titolare la raccolta giornaliera pro capite, per fini non commerciali, di funghi epigei spontanei sino a 3 chilogrammi in tutto il territorio regionale:

- a) il suo rilascio è subordinato alla frequenza di apposito corso di formazione, della durata minima di dodici ore, con frequenza obbligatoria di almeno dieci ore, di cui un terzo costituito da lezioni pratiche, tenute o dirette con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi e promossi o organizzati dalla Regione, dagli ispettorati micologici delle ASSL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche o ambientaliste aventi rilevanza nazionale o regionale, riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- b) per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia, con rilascio di specifico attestato di frequenza, sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale adottati su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con quelli di cui alla presente legge.

4. Il tesserino professionale consente al titolare di raccogliere sino a 10 chilogrammi di funghi al giorno delle specie commestibili elencate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati). Il suo rilascio è subordinato alla frequenza di apposito corso di formazione, con esame finale, della durata minima di quindi-

coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età, su istanza degli interessati, dal comune di residenza dei medesimi o dall'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, in caso di delega di funzioni.

2. Il tesserino può essere amatoriale, professionale o finalizzato alla raccolta a fini scientifici.

3. Il tesserino amatoriale consente al titolare la raccolta giornaliera pro capite, per fini non commerciali, fino a 3 chilogrammi di funghi epigei spontanei delle specie commestibili elencate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) in tutto il territorio regionale.

4. Il rilascio del tesserino amatoriale è subordinato alla frequenza di un apposito corso di formazione, con esame finale, della durata minima di dodici ore, con frequenza obbligatoria di almeno dieci ore, di cui un terzo costituito da lezioni pratiche, tenute o dirette con l'ausilio di un micologo iscritto nel registro nazionale dei micologi e promosso o organizzato dalla Regione, dagli ispettorati micologici delle ASSL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche o ambientaliste aventi rilevanza nazionale o regionale, riconosciute, senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale.

5. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia, con rilascio di specifico attestato di frequenza, sono stabiliti i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con quelli di cui al comma 4.

6. Il tesserino professionale consente al titolare di raccogliere sino a 10 chilogrammi di funghi al giorno delle specie commestibili elencate negli allegati del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 ed è rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito.

7. Il rilascio del tesserino professionale è subordinato alla frequenza di un apposito cor-

ci ore di cui un terzo costituito da lezioni pratiche e con frequenza obbligatoria di almeno dodici ore;

- a) i corsi sono tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi e promossi o organizzati dalla Regione, dagli ispettorati micologici delle ASSL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche o ambientaliste, aventi rilevanza nazionale o regionale, riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale adottati su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- b) il tesserino è rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito e sono iscritti in un apposito Registro regionale dei raccoglitori professionali, istituito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;
- c) per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia, con rilascio di specifico attestato di frequenza, verranno stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con quelli di cui alla presente legge.

5. Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici è rilasciato, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina, per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico.

6. Hanno diritto al rilascio del tesserino, previa apposita richiesta, per la raccolta per motivi di studio e scientifici:

- a) i micologi iscritti all'albo nazionale dei micologi;
- b) soggetti pubblici che si occupano di studi di micologia, di botanica, di genetica, di patologia vegetale, di tossicologia, di farmacologia ed altre discipline che possano impli-

so di formazione, con esame finale, della durata minima di quindici ore di cui un terzo costituito da lezioni pratiche e con frequenza obbligatoria di almeno dodici ore; i corsi sono tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo iscritto all'albo nazionale dei micologi e promossi o organizzati dalla Regione, dagli ispettorati micologici delle ASSL, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche o ambientaliste, aventi rilevanza nazionale o regionale, riconosciute, senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale.

8. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia, con rilascio di specifico attestato di frequenza, sono stabiliti i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con quelli di cui al comma 7.

9. Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici è rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico.

10. Hanno diritto al rilascio del tesserino per la raccolta per motivi di studio e scientifici, previa apposita richiesta:

- a) i micologi iscritti al registro nazionale dei micologi;
- b) i soggetti pubblici che si occupano di studi di micologia, di botanica, di genetica, di patologia vegetale, di tossicologia, di farmacologia ed altre discipline che possano implicare studi sui funghi;
- c) i privati, a condizione che dimostrino l'attività di studio anche tramite la presentazione di uno specifico progetto.

11. Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici consente la raccolta di un massimo di tre chilogrammi di funghi edibili e non edibili, salvo le autorizzazioni speciali di cui al comma 14.

12. I soggetti non residenti in Sardegna, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei previo rilascio, da parte del comune o dell'unione dei comuni in cui provvisoriamente

- care studi sui funghi;
- c) i privati a condizione che dimostrino l'attività di studio anche tramite presentazione di un progetto di studio.

7. il tesserino per motivi di studio consente la raccolta di un massimo di tre chilogrammi di funghi edibili e non edibili, salvo le autorizzazioni speciali di cui al comma 11.

8. I soggetti non residenti in Sardegna, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, previo rilascio, da parte del comune o dell'unione dei comuni, di apposito permesso giornaliero o settimanale che consente al richiedente di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi al giorno in tutto il territorio della Regione.

9. Il rilascio del permesso temporaneo, è condizionato al possesso di documentazione che dimostri la frequenza di un corso di formazione sui funghi epigei spontanei, da parte del richiedente.

10. In attuazione dell'articolo 2, comma 3 della legge n. 352 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori agricoli, i gestori in proprio del bosco, i soci delle Cooperative agricolo-forestali residenti nei territori classificati montani e i titolari di diritto di uso civico ai sensi della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici) possono richiedere, all'amministrazione comunale territorialmente competente, l'autorizzazione alla costituzione di aree per la raccolta a fini economici delimitate da idonee tabelle. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al possesso del tesserino professionale.

11. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, i comuni e le associazioni di comuni, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad enti, associazioni, a istituti scolastici e a organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata di tali iniziative.

dimorano, di apposito permesso giornaliero o settimanale che consente al richiedente di raccogliere sino a tre chilogrammi di funghi commestibili al giorno su tutto il territorio della Regione.

13. Il rilascio del permesso temporaneo è condizionato alla presentazione di apposita documentazione che attesti la frequenza di un corso di formazione sui funghi epigei spontanei da parte del richiedente.

14. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, i comuni e le associazioni di comuni, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad enti, associazioni, istituti scolastici e organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata di tali iniziative.

## Proprietari e conduttori di fondi

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo e i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, ma devono essere in possesso del tesserino amatoriale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso del tesserino professionale, qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.

## Art. 4

## Modalità di raccolta

1. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

2. Gli esemplari sono raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

3. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori rigidi e forati onde consentire la diffusione delle spore. È vietato l'utilizzo di sacchetti o contenitori di plastica.

4. I minori di sedici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso del tesserino, che ne assume la responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentita all'accompagnatore.

5. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata, salvo che per motivi di studio:

- a) nelle riserve integrali regionali;
- b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche

## Proprietari e conduttori di fondi

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico, il coltivatore del fondo e i loro parenti e affini di primo grado devono essere in possesso del tesserino amatoriale o, qualora effettuino la raccolta per fini commerciali, del tesserino professionale per lo svolgimento dell'attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo e non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2.

## Art. 4

## Modalità di raccolta

1. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

2. Gli esemplari sono raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

3. I funghi raccolti sono riposti e trasportati in contenitori rigidi e forati onde consentire la diffusione delle spore. È vietato l'utilizzo di sacchetti o contenitori di plastica.

4. I minori di sedici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso del tesserino, che ne assume la responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentita all'accompagnatore.

5. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata, salvo che per motivi di studio:

- a) nelle riserve integrali regionali;
- b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle associazioni micologiche e degli istituti universitari, per motivi

- che, degli istituti universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
- c) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade a viabilità pubblica, nelle zone industriali, negli aeroporti e comunque in tutte le aree sospette di esposizione a fonti di inquinamento fisico, chimico o microbiologico quali, ad esempio, discariche di rifiuti o cumuli di macerie inquinate;
- d) la raccolta dei funghi è vietata durante le ore notturne;
- e) è vietata la raccolta di esemplari della specie *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, la raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione;
- g) nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. Sono vietate, inoltre, la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi;
- h) sono vietati il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie;
- i) la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
- silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;
- c) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade a viabilità pubblica, nelle zone industriali, negli aeroporti e comunque in tutte le aree sospette di esposizione a fonti di inquinamento fisico, chimico o microbiologico quali, ad esempio, discariche di rifiuti o cumuli di macerie inquinate;
- d) la raccolta dei funghi è vietata durante le ore notturne;
- e) è vietata la raccolta di esemplari della specie *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso; la raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione;
- f) nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli o altri strumenti che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. Sono vietate, inoltre, la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi;
- g) sono vietati il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie;
- h) la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

## Capo III

## Commercializzazione dei funghi

## Art. 5

## Lavorazione e commercializzazione dei funghi

1. La vendita e/o la somministrazione dei funghi freschi spontanei e secchi sfusi è soggetta a SCIA. La SCIA, in armonia con quanto disposto in materia di commercializzazione dei funghi freschi epigei e conservati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), può essere presentata esclusivamente da coloro che risultano in possesso dell'abilitazione alla vendita di funghi freschi e secchi sfusi spontanei, rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, dalle ASSL secondo le modalità previste nella determinazione n. 558 del 21 giugno 2011 adottata dal direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

2. È consentita esclusivamente la commercializzazione/somministrazione delle specie dei funghi freschi elencate nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, previa certificazione rilasciata dai competenti ispettorati micologici delle ASSL. Tale elenco può essere integrato con la previsione di ulteriori specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, previa comunicazione dei competenti uffici regionali, al Ministero della salute per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

3. La vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e posso-

## Capo III

## Commercializzazione dei funghi

## Art. 5

## Lavorazione e commercializzazione dei funghi spontanei

1. La commercializzazione dei funghi freschi e secchi spontanei è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 e del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

2. È consentita esclusivamente la commercializzazione delle specie dei funghi freschi elencate nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995, previa certificazione rilasciata dai competenti ispettorati micologici delle ASSL. Tale elenco può essere integrato con la previsione di ulteriori specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, previa comunicazione dei competenti uffici regionali al Ministero della salute per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

3. Per gli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'articolo 2135 del codice civile i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

no essere commercializzati, ai sensi della legge 9 febbraio 1963 n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti) e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previa certificazione dei funghi, rilasciata dai competenti Ispettorati micologici delle ASSL e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 in materia di autorizzazione rilasciata agli esercenti in possesso dell'abilitazione alla vendita di funghi freschi e secchi sfusi spontanei.

5. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta la notifica ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.

6. Possono essere preparati, confezionati e commercializzati funghi secchi o altrimenti conservati secondo le modalità stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995.

7. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a campione sulle partite in commercio.

#### Capo IV

##### Disposizioni di carattere generale

##### Art. 6

##### Sospensioni temporanee

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su proposta degli enti locali interessati, sentito il parere dell'università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere tem-

#### Capo IV

##### Disposizioni di carattere generale

##### Art. 6

##### Sospensioni temporanee

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su proposta degli enti locali interessati, sentito il parere della Commissione scientifica micologica di cui all'articolo 7, può,



poraneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi, salvo che per motivi di studio, nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

#### Art. 7

##### Istituzione della Commissione scientifica micologica

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica così composta:

- a) da un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
- b) dal responsabile del servizio vigilanza e coordinamento tecnico della direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
- c) da un micologo scelto tra quelli segnalati dalle ASSL;
- d) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e naturali;
- e) da un micologo qualificato selezionato tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche regolarmente registrate.

2. La Commissione, oltre alle competenze di cui alla presente legge, esprime parere sulle materie che le sono sottoposte dalla Regione e dagli enti locali e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialità produttive fungine.

3. Ai componenti è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio.

con proprio decreto, sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi, salvo che per motivi di studio, nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

#### Art. 7

##### Istituzione della Commissione scientifica micologica

1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica così composta:

- a) un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
- b) il responsabile del servizio vigilanza e coordinamento tecnico della direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o un suo delegato;
- c) un micologo scelto tra quelli segnalati dalle ASSL della Sardegna;
- d) un esperto scelto tra quelli segnalati dai dipartimenti universitari di scienze agrarie, forestali e naturali delle Università regionali;
- e) un micologo qualificato selezionato tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche regolarmente iscritte nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).

2. La Commissione esprime il proprio parere sulle questioni concernenti l'ambito micologico sottoposte al suo esame dalla Regione e dagli enti locali e formula proposte per il miglioramento degli equilibri ambientali, con particolare riguardo alla salvaguardia delle potenzialità produttive fungine.

3. Ai componenti della Commissione spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),

della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

## Art. 8

## Divulgazione e contributi

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente organizza corsi, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi a enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di iniziative pubbliche di mostre e pubblicazioni volte alla valorizzazione e alla divulgazione della biodiversità e della conoscenza dei funghi epigei spontanei, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. La Regione promuove e/o finanzia, inoltre, corsi di formazione aperti al personale preposto alla vigilanza e a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti pubblici e da associazioni micologiche e naturalistiche.

3. I contributi sono assegnati in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate da enti e/o associazioni micologiche operanti in Sardegna.

4. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove, in collaborazione con gli Ispettorati micologici e ATS, campagne d'informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei spontanei e per la prevenzione delle intossicazioni da funghi.

## Art. 8

## Divulgazione e contributi

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, può organizzare corsi e promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche mediante l'eventuale concessione di contributi a enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di iniziative pubbliche, di mostre e pubblicazioni volte alla valorizzazione e alla divulgazione della biodiversità e della conoscenza dei funghi epigei spontanei, ai rischi dovuti al consumo di specie fungine tossiche, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. La Regione può promuovere e finanziare corsi di formazione aperti a tutti i cittadini interessati, organizzati da enti pubblici e da associazioni micologiche e naturalistiche.

3. Gli eventuali contributi di cui al comma 1 sono assegnati in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate da enti e associazioni micologiche operanti in Sardegna.

4. L'Assessorato della difesa dell'ambiente e l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale regionale possono promuovere, in collaborazione con gli Ispettorati micologici e le ASSL, campagne d'informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi epigei spontanei e per la prevenzione delle intossicazioni da funghi.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nei limiti delle risorse finanziarie iscritte annualmente per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione e delle competenti Agenzie regionali.

## Art. 9

## Linee guida regionali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento disciplinante, in particolare:

- a) le modalità, i criteri di rilascio, i dati da riportare e le caratteristiche grafiche dei tesserini regionali di abilitazione alla raccolta e del permesso temporaneo per i non residenti;
- b) il Registro regionale dei raccoglitori professionali;
- c) l'organizzazione, le modalità di partecipazione e frequenza e il programma base dei corsi di formazione di cui all' articolo 2;
- d) l'eventuale individuazione di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 352 del 1993, che possono ottenere le agevolazioni per integrazione del reddito;
- e) per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia a cui è stato rilasciato il relativo attestato di frequenza, i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con i corsi disciplinati dalla presente legge;
- f) le modalità attuative e la durata delle autorizzazioni alla raccolta a fini economici di cui all'articolo 2;
- g) le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte degli organi di cui all'articolo 10;
- i) le modalità di accertamento della tracciabilità dei funghi raccolti;
- j) l'individuazione del conto corrente intestato alla Regione presso cui effettuare il versamento di eventuali proventi delle sanzioni previste per le violazioni alla presente legge;
- k) le modalità di concessione degli eventuali contributi di cui all'articolo 8.

## Art. 9

## Linee guida regionali

1. La Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con propria deliberazione:

- a) le modalità e i criteri di rilascio, i dati da riportare e le caratteristiche grafiche dei tesserini regionali di abilitazione alla raccolta e del permesso temporaneo per i non residenti;
- b) l'istituzione e le modalità di gestione del Registro regionale dei raccoglitori professionali, in cui sono iscritti i soggetti in possesso dello specifico tesserino;
- c) l'organizzazione, le modalità di partecipazione e frequenza e il programma base dei corsi di formazione di cui all' articolo 2;
- d) l'eventuale individuazione di ulteriori soggetti rispetto a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), che possono ottenere le agevolazioni per integrazione del reddito;
- e) per coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato corsi di micologia per i quali è stato rilasciato il relativo attestato di frequenza, i criteri di validità e di equipollenza dei suddetti corsi con i corsi disciplinati dalla presente legge;
- f) le modalità di accertamento della tracciabilità dei funghi raccolti.

## Art. 10

## Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione (CFVA).

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle aree protette.

## Art. 11

## Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolti, l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, previa certificazione degli Ispettorati micologici delle ASSL, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza.

2. I funghi non commestibili possono essere assegnati agli Ispettorati micologici delle ASSL e ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi.

3. Le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge, sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, prevedendo per il primo anno la non applicabilità e la riduzione del 50 per cento per il secondo anno.

## Art. 10

## Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione (CFVA) e, secondo le rispettive competenze, dagli ulteriori soggetti individuati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995.

2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle aree protette.

## Art. 11

## Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme sulla raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione di quelli commestibili a enti di beneficenza, previa certificazione degli ispettorati micologici delle ASSL.

2. I funghi non commestibili possono essere assegnati agli ispettorati micologici delle ASSL e ad associazioni micologiche o ad istituti specializzati per ricerche, mostre, studi.

3. Per la violazione delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro 50 a euro 80 per chi effettua la raccolta senza il possesso del tesserino nominativo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, o, nel caso di non residente in Sardegna, del permesso temporaneo di cui all'articolo 2, comma 12;
- b) la sanzione da euro 20 a euro 50 per la mancata esibizione del tesserino nominativo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, o del permesso temporaneo di cui all'articolo 2, comma 12;
- c) da euro 50 a euro 200 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi raccolti in violazione dei limiti quantitativi

- di cui all'articolo 2;
- d) da euro 50 a euro 200 per il trasporto nel bosco dei funghi raccolti in contenitori non consentiti dall'articolo 4;
  - e) da euro 50 a euro 200 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di funghi ipogei, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino; a tal fine i soggetti competenti all'irrogazione della sanzione comunicano i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

5. Per il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente articolo, le sanzioni di cui al comma 3 sono ridotte del 50 per cento.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### Art. 12

##### Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione e fino a nuove disposizioni, il rilascio dei tesserini e i permessi temporanei per la raccolta funghi, sono rilasciati senza alcun costo per i richiedenti e non è previsto un rinnovo annuale.

2. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.

#### Art. 12

##### Disposizioni transitorie e di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione e fino a nuove disposizioni, i tesserini e i permessi temporanei per la raccolta dei funghi sono rilasciati senza alcun costo per i richiedenti e non è previsto un rinnovo annuale.

2. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, cessano di avere efficacia le disposizioni dei regolamenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.

## Art. 13

## Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 e dell'articolo 7, comma 3, stimati in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con le nuove entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 11, e in caso di insufficienza delle medesime, nei limiti delle risorse annualmente stanziati alla missione 09 - programma 02, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

2. Agli oneri discrezionali derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziati alla missione 09 - programma 02 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

## Art. 13

## Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 in materia di corsi promossi o organizzati dalla Regione, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 27 del 1987 è incrementata di euro 2.500 per l'anno 2022 e di euro 5.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante pari utilizzo dell'accantonamento di cui al "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della regione per gli anni 2022-2024.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 09 - programma 02

2022	euro	52.500
2023	euro	55.000
2024	euro	55.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi)

2022	euro	52.500
2023	euro	55.000
2024	euro	55.000

5. A decorrere dall'anno 2025, agli oneri di comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armo-

nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 09 - programma 02 - titolo 1.

## Art. 14

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

## Art. 14

## Entrata in vigore

1. Gli articoli 2, 3 e 11 della presente legge entrano in vigore decorsi centottanta giorni dall'adozione delle linee guida regionali di cui all'articolo 9.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).